

## **PRECARI: per la PA la stabilizzazione è una facoltà, non un obbligo**

SENTENZA DEL TAR CALABRIA N. 69/2019

**Gianpaolo Leonetti**, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un dipendente a tempo determinato di una pubblica amministrazione calabrese ha chiesto all'amministrazione di appartenenza di essere inquadrato a tempo indeterminato sulla base delle norme riguardanti la stabilizzazione del personale precario, sussistendo a suo dire i presupposti indicati nell'articolo 20 del decreto legislativo 75/2017.

La predetta pubblica amministrazione non ha però accolto la richiesta summenzionata, per cui il dipendente ha adito il Tar Calabria al fine di veder riconosciuto il diritto ad essere stabilizzato.

Il Tar Calabria ha evidenziato che la riforma della pubblica amministrazione ha introdotto una serie di strumenti per superare l'annoso problema del precariato pubblico. Il legislatore, però, ha evidenziato il Tar Calabria, non ha imposto obblighi, ma ha solo dato la facoltà alle amministrazioni pubbliche di compiere delle scelte, valutando la possibilità di assumere in relazione alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie.

Il Tar Calabria, richiamando l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 75/2017, ha posto in evidenza che le amministrazioni, al fine di superare il precariato, per ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale che possieda tutti i requisiti prescritti. La norma prevede quindi solo una facoltà discrezionale e non un obbligo di procedere alla stabilizzazione del personale precario, dovendo l'avvio della procedura di reclutamento essere necessariamente preceduta da un'attenta valutazione sulla programmazione triennale del fabbisogno del personale e sulla compatibilità economico – finanziaria delle relative assunzioni.

Il Tar Calabria ha pertanto respinto il ricorso del suindicato dipendente.